

COMUNE DI
MASSINO VISCONTI
Provincia di Novara

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 38	
Soggetta invio ai capigruppo consiliari	

SC/Deliberare

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BROVELLO CARPUGNINO, COLAZZA, MASSINO VISCONTI, NEBBIUNO E PISANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE, DI PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE E DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA, NONCHE DI EDILIZIA SCOLASTICA, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BUZZI CAV. ANGELA	SINDACO	X	
PONZIO ANGELO	CONSIGLIERE	X	
CASTIGLIONE RAFFAELLA	CONSIGLIERE	X	
MIRANI DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
MARGNINI MARCO	CONSIGLIERE	X	
FORNARA FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
BONTEMPI LORENZO	CONSIGLIERE	X	
MIRANI PIERA	CONSIGLIERE	X	
KAUFMANN CLAUDIO	CONSIGLIERE	X	
MERLO CRISTINA	CONSIGLIERE		X
BISCUOLA FILIPPO	CONSIGLIERE		X
Totale		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **CRESCENTINI MICHELE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BUZZI CAV. ANGELA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO in diritto:

- che l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la possibilità di stipulare Convenzioni tra enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che l'art. 14, commi 28 e seguenti del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone tra l'altro che le funzioni fondamentali previste dal comma 27 del medesimo articolo siano esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenuti o appartenenti alle Comunità Montane;
- che l'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ha apportato modificazioni al citato art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- che l'articolo unico, comma 107, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha stabilito che "Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni è fissato in 10.000 abitanti, ...", a modifica del comma 28-bis dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- che l'art. 7 della L.R. 11/2012 fissa in 3.000 abitanti il limite minimo demografico per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali per i Comuni montani e collinari;

PREMESSO in fatto:

- che i Comuni di Colazza e Massino Visconti hanno approvato, con rispettive deliberazioni consiliari n. 7 del 08/06/2012 e n. 10 del 08/06/2012, una Convenzione per l'esercizio associato di funzioni comunali;
- che in attuazione di detta convenzione i citati Comuni hanno effettivamente esercitato in forma associata le funzioni di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale con piena soddisfazione;
- che tuttavia, al fine di ottemperare ai vincoli ordinamentali, nonché di conseguire più elevati livelli di efficacia ed efficienza, è stato conseguito un più ampio accordo tra i Comuni di Colazza, Pisano, Nebbiuno, Massino Visconti e Brovello Carpugnino per la stipulazione di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia, gestione dello sportello unico dell'edilizia, nonché edilizia scolastica, lavori pubblici, viabilità e manutenzione del patrimonio comunale;
- che con precedente deliberazione consiliare n. 37 in data odierna, posto che la gestione delle medesime funzioni nell'ambito di una pluralità di forme associative, oltre a non corrispondere al dettato normativo, avrebbe costituito una modalità gestionale irrazionale, inefficace ed inefficiente, si è provveduto allo scioglimento consensuale della convenzione tra i Comuni di Massino Visconti e Colazza al fine di poter procedere all'approvazione ed alla conseguente stipulazione ed esecuzione della convenzione tra i Comuni di Colazza, Pisano, Nebbiuno, Massino Visconti e Brovello Carpugnino;

RITENUTO che la stipulazione della nuova convenzione tra i Comuni di Colazza, Pisano, Nebbiuno, Massino Visconti e Brovello Carpugnino costituisca la scelta ottimale sia sul piano normativo, sia sul piano tecnico-gestionale;

VISTA la bozza di convenzione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la medesima confacente al conseguimento degli enunciati obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESSENDO n. nove i Consiglieri presenti, tutti votanti, con voti favorevoli n. nove

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia, gestione dello sportello unico dell'edilizia, nonché edilizia scolastica, lavori pubblici, viabilità e manutenzione del patrimonio comunale tra i Comuni di Brovello Carpugnino, Colazza, Massino Visconti, Nebbiuno e Pisano che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla stipulazione;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere, al fine di consentire l'approvazione, stipulazione ed attuazione della convenzione nei termini utili

Con separata votazione di esito analogo alla precedente

D E L I B E R A

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BROVELLO CARPUGNINO, COLAZZA, MASSINO VISCONTI, NEBBIUNO E PISANO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI:

- **PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE, PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE E GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO DELL'EDILIZIA;**
- **EDILIZIA SCOLASTICA, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ____ del mese di _____, presso la sede municipale del Comune di ____ (NO), in via _____.

TRA I COMUNI DI:

- **BROVELLO CARPUGNINO** con sede legale in Brovello Capugnino (VB), via Marconi n. n. 247 (codice fiscale 81000550038), in persona del Sindaco *pro tempore*, CRISTINA BOLONGARO, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____;
- **COLAZZA** con sede legale in Colazza (NO), piazza Milano n. 5 (codice fiscale 00433330032), in persona del Sindaco *pro tempore*, SBALZARINI ILEANA, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____;
- **MASSINO VISCONTI** con sede legale in Massino Visconti (NO), piazza IV Novembre n. 9, (codice fiscale 81000410035) in persona del Sindaco *pro tempore*, BUZZI ANGELA, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____;
- **NEBBIUNO** con sede legale in Nebbiuno (NO), piazza IV Novembre, n. 1 (codice fiscale 00433340031), in persona del Sindaco *pro tempore*, PIATERRA ELIS, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____;
- **PISANO** con sede legale in Pisano, piazza Vitorio Veneto n. 3 (codice fiscale 00433320033) in persona del Sindaco *pro tempore*, MAZZOLA PASQUALE, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____;

PREMESSO CHE:

- la legge 17 agosto 1942, disciplina l'assetto e l'incremento edilizio dei centri urbani, oltre che lo sviluppo urbanistico generale del territorio;
- la materia urbanistica rientra tra quelle trasferite alle Regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 3 gennaio 2001, n. 3;
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 disciplinante la Tutela e l'uso del suolo;
- l'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante il Testo Unico delle disposizioni normative e regolamentari in materia di edilizia, promuove ed incentiva la gestione associata dei servizi di edilizia ed urbanistica, incentivando forme di aggregazione tra i Comuni;
- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., prevede la possibilità di stipulare apposite Convenzioni tra enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- l'art. 14, comma 28 e seguenti del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., dispone tra l'altro che le funzioni fondamentali previste dal comma 27 del medesimo articolo siano esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenuti o appartenenti alle Comunità Montane;
- con l'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., sono state apportate modificazioni al citato art. 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che nell'ampliare le iniziali funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i., ha riconfermato tra le funzioni fondamentali la *"pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale a livello sovracomunale"*;

PRESO ATTO:

- delle disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 107 della legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni è fissato in 10.000 abitanti, ..."*, a modifica del comma 28-bis dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

- delle disposizioni contenute nell'art. 7 della L.R. 11/2012, che fissano in 3.000 abitanti il limite minimo demografico per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali per i Comuni montani e collinari;
- che per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipulazione di idonea convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- che i Comuni di Brovello Carpugnino, Colazza, Massino Visconti, Nebbiuno e Pisano hanno condiviso la volontà di gestire in forma associata la funzione di *"pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale a livello sovracomunale"*, in attuazione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:
Comune di Brovello Carpugnino deliberazione n. ____ in data ____;
Comune di Colazza deliberazione n. ____ in data ____;
Comune di Massino Visconti deliberazione n. ____ in data ____;
Comune di Nebbiuno deliberazione n. ____ in data ____;
Comune di Pisano deliberazione n. ____ in data ____;

CONSIDERATO che gestione associata è rivolta al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 3 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la *ratio* ispiratrice della normativa richiamata.

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Premessa

1.1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 Oggetto della Convenzione

2.1. La presente Convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata della funzione fondamentale di *"pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale a livello sovracomunale"* (art. 14, comma 27, lett. d) del D.L. 78/2010), *nonché la gestione dello Sportello Unico Associato per l'edilizia"*;

2.2. La presente convenzione ha inoltre per oggetto la gestione in forma associata della funzione fondamentale di *"edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province"* (art. 14, comma 27, lett. d) del D.L. 78/2010), *nonché delle funzioni comunali in materia di lavori pubblici, viabilità, manutenzione dei beni comunali.*

Articolo 3 Finalità

3.1. La gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione ha lo scopo di assicurare le modalità di gestione del servizio più efficienti e più efficaci in termini di costi, risorse impiegate, termini e risultati, nonché, nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile, l'attivazione di sistemi di coordinamento delle scelte di pianificazione urbanistica dei Comuni convenzionati e l'uniformità delle politiche di utilizzo delle risorse essenziali del territorio.

3.2. La gestione associata è rivolta, nello specifico, al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione dei servizi e delle funzioni relativi alla pianificazione territoriale;
- b) attivazione di previsioni di tutela ambientale e di sviluppo urbanistico sostenibile del territorio intercomunale;
- c) programmazione urbanistica volta a valorizzare le tipicità locali e, nel contempo, armonizzazione di nuovi insediamenti in rapporto al territorio interessato;
- d) valorizzazione delle professionalità appartenenti ai servizi dei singoli Comuni, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite;

- e) miglioramento della qualità dei servizi erogati nel territorio dei Comuni associati, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche;
 - f) contenimento della spesa per la gestione dei servizi anche mediante il perseguimento di economie di scala.
- 3.3.** Le attività svolte nell'ambito della gestione associata sono rette dai seguenti principi:
- a) massima attenzione alle esigenze dei destinatari dei servizi;
 - b) rispetto dei termini di espletamento delle pratiche, con l'obiettivo di promuovere la riduzione degli stessi;
 - c) rapida risoluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative;
 - d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione mediante l'eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e) impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali;
 - f) ricerca dell'uniformità dei comportamenti e delle metodologie di intervento, delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza della gestione associata;
 - g) chiara definizione dei criteri di accesso alle prestazioni erogate;
 - h) omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;

Articolo 4 **Contenuti della gestione associata**

4.1. L'esercizio della funzione fondamentale, con riferimento all'urbanistica comprende:

a) *Gestione dei piani urbanistici e relative varianti, con le seguenti funzioni:*

- supporto ai Sindaci per l'esame dei piani regionali e provinciali e conseguenti adempimenti (formulazioni, osservazioni, comunicazioni);
- predisposizione dei piani strutturali;
- cura del procedimento di formazione, approvazione ed aggiornamento del piano strutturale e predisposizione delle varianti, anche mediante la promozione e la partecipazione agli accordi di pianificazione;
- predisposizione dei regolamenti urbanistici e cura del procedimento di formazione e approvazione dei regolamenti medesimi;
- predisposizione delle valutazioni sugli effetti ambientali dei piani strutturali e dei regolamenti urbanistici comunali;
- assicurazione sulla corretta informazione al pubblico;

b) *Gestione associata dei seguenti piani urbanistici di iniziativa pubblica o privata:*

- piani particolareggiati;
- piani di lottizzazione;
- piani di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- piani per gli insediamenti produttivi;
- piani per l'edilizia economica e popolare;
- piani di recupero urbano;

Relativamente ai procedimenti di tale funzione, l'Ufficio associato provvede alla:

- predisposizione dei piani attuativi e delle relative varianti;
- studi e valutazioni sugli effetti ambientali dei piani attuativi;
- cura delle procedure di approvazione dei piani attuativi;
- elaborazione degli atti deliberatori e ulteriori, informazione e partecipazione del pubblico al procedimento.

4.2. L'esercizio associato della funzione, con riferimento all'edilizia comprende:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento dei regolamenti edilizi dei Comuni associati;
- b) la gestione dello Sportello Unico dell'Edilizia, da istituirsi e disciplinarsi con un successivo specifico regolamento, quale completamento della funzione fondamentale di pianificazione della presente convenzione. Allo Sportello Unico sono demandate le funzioni autorizzative di controllo in materia urbanistica ed edilizia, comprese quelle attribuite al Comune dalle leggi statali e regionali per l'attuazione delle previsioni urbanistiche;

L'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, delle relative varianti e dei regolamenti edilizi resta nella competenza dei singoli Comuni convenzionati.

4.3. L'esercizio della funzione fondamentale, con riferimento all'edilizia scolastica, lavori pubblici, viabilità e manutenzione dei beni comunali comprende:

- a) l'attività istruttoria inerente alla programmazione e pianificazione degli interventi, ferme restando le competenze dei singoli Comuni in materia di programmazione e gestione economica;
- b) la progettazione – anche esterna – degli interventi, l'attuazione e la gestione dei medesimi;
- c) l'attività di gestione, manutenzione e controllo del demanio stradale e del patrimonio comunali;

4.4. Lo Sportello Unico Associato potrà inoltre assumere la gestione di ulteriori servizi e funzioni individuati dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 5 Ambito territoriale

L'ambito territoriale per lo svolgimento della funzione oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni convenzionati.

CAPO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Articolo 6 Organizzazione del servizio associato

- 6.1.** La funzione associata oggetto della presente convenzione è espletata mediante l'istituzione di:
- a) un ufficio centrale associato (*back office*) ubicato nel Comune capofila di _____;
 - b) uno sportello per il pubblico (*front office*), dislocato presso ogni Comune associato, collegato, tramite rete telematica, all'Ufficio associato, a disposizione per l'utente per ricezione atti, informazioni, assistenza e richiesta di documentazione.
- 6.2.** All'Ufficio centrale associato è attribuito il coordinamento delle attività, delle funzioni e dei procedimenti oggetto della presente convenzione, secondo le direttive impartite dagli organi politici con le modalità definite dal presente atto, ovvero dai regolamenti adottati allo scopo dai Comuni aderenti, previamente approvati dalla Conferenza dei Sindaci.
- 6.3.** L'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio centrale Associato, nonché l'organizzazione e il funzionamento dello stesso sono stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci ed inseriti in apposito regolamento approvato dalla Giunta comunale di ciascun Comune convenzionato, trattandosi di appendice al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'attività di ricezione degli atti, delle richieste e di ogni altra documentazione avviene presso l'ufficio di ciascun singolo Comune convenzionato.
- 6.4.** I Sindaci dei Comuni aderenti verificano, periodicamente, l'andamento della gestione, anche al fine di implementarne il miglioramento continuo.

Articolo 7 Organizzazione uffici e servizi

- 7.1.** Il Comune di _____ svolge il ruolo di Comune capofila della gestione associata.
- 7.2.** Il Comune capofila è responsabile dell'attuazione e gestione della presente convenzione ed è sede dell'Ufficio centrale per la gestione associata della funzione oggetto della presente convenzione, con la denominazione di Ufficio [Tecnico] Associato.
- 7.3.** Il Comune capofila provvede a nominare un Responsabile dell'Ufficio [Tecnico] Associato, previo parere della Conferenza dei Sindaci; il conferimento dell'incarico può essere disposto anche ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; la nomina è valida per l'intero ambito territoriale dei Comuni associati;
- 7.4.** Il Responsabile dell'Ufficio Associato:
- recepisce le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci;
 - elabora i programmi di attività volti a migliorare il grado di integrazione delle funzioni e delle attività previste dalla presente Convenzione;
 - svolge funzioni di coordinamento e di impulso finalizzate ad uniformare le tecniche operative e l'organizzazione dei servizi;
 - relaziona, periodicamente, sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni;
 - adotta tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni e i procedimenti indicati nella presente convenzione;
 - svolge le ulteriori funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci.
- 7.5.** Al Responsabile dell'Ufficio Associato competono in particolare:
- la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione dei provvedimenti amministrativi e di spesa concernenti l'Ufficio Associato;
 - l'organizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate all'ufficio;
 - l'organizzazione delle attività di progettazione ed elaborazione tecnica, tale da permettere alle singole strutture tecniche comunali di partecipare alle varie fasi del lavoro;

- la gestione del personale dell'Ufficio, sotto il profilo tecnico-operativo e amministrativo;
- la predisposizione del piano economico-finanziario, sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci;
- la predisposizione del rendiconto di gestione annuale contenente l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese secondo i criteri fissati dalla Conferenza dei Sindaci;
- la rappresentanza esterna degli enti associati in relazione alle attività di gestione previste nell'esercizio delle funzioni di competenza dei Comuni.

7.6. La nomina del Responsabile dell'Ufficio Associato è operata con decreto del Sindaco del Comune capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci: il provvedimento di nomina indica la durata dell'incarico e l'ammontare massimo dell'indennità di posizione e di risultato attribuibile ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. 1999. La nomina è revocabile dal Sindaco del Comune capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci.

7.7. Il Responsabile dell'Ufficio Associato si avvale delle risorse strumentali e del personale assegnato dai Comuni convenzionati con le modalità previste dalle norme di legge e dai vigenti contratti di comparto. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Responsabile dell'Ufficio Associato.

7.8. Al Responsabile dell'Ufficio Associato competono tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, nonché le funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento delle funzioni associate.

7.9. I Comuni convenzionati, tenuto conto dell'attività di coordinamento e direzione del Responsabile dell'Ufficio Associato che svolge la propria attività per tutti i Comuni associati, concorrono al pagamento della retribuzione nonché dell'indennità di posizione e risultato di cui agli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. 1999, secondo le modalità di cui al regolamento sul funzionamento dell'Ufficio Associato e in base alle quote stabilite annualmente in via preventiva dalla Conferenza dei Sindaci.

7.10 Gli addetti alle singole strutture tecniche comunali e il Responsabile dell'Ufficio Associato devono garantire la piena e reciproca collaborazione per consentire la medesima efficienza ed efficacia all'Ufficio stesso, fornendo tempestivamente le informazioni richieste e consegnando gli atti e i documenti che detengano o di cui abbiano la disponibilità e che siano utili per l'esercizio delle funzioni.

Articolo 8

Dotazione organica dell'Ufficio associato

8.1. La dotazione organica dell'Ufficio Associato è determinata dal Comune capofila, su decisione della Conferenza dei Sindaci.

8.2. I Comuni aderenti si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e secondo la decisione di cui al comma precedente, a fornire il personale necessario, avvalendosi prioritariamente di professionalità interne, messe a disposizione dai Comuni stessi. Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i Comuni aderenti, definita la dotazione organica, individuano il personale a disposizione per lo svolgimento della funzione associata.

8.3. I Comuni associati concordano nel privilegiare ed incentivare, anche mediante appositi corsi formativi e riqualificativi, compatibilmente con le risorse dei Comuni medesimi, l'utilizzo delle professionalità esistenti nelle dotazioni organiche, attivando, se necessario, l'istituto del comando/distacco.

8.4. Ai fini della adozione dei provvedimenti inerenti il personale dell'Ufficio associato, si conviene l'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti medesimi con i Comuni associati e si pattuisce che il rapporto organico degli addetti all'Ufficio sia posto in essere con il Comune di appartenenza, mentre è instaurato nei confronti dei Comuni associati il rapporto funzionale, limitatamente al tempo lavorativo prestato presso l'Ufficio Associato. Mentre il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, il rapporto funzionale è sviluppato secondo le intese contenute nel presente atto e definite dalla Conferenza dei Sindaci nonché dal regolamento sul funzionamento dell'Ufficio Associato.

8.5. In nessun caso potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il funzionamento dell'Ufficio Associato.

8.6. La nomina dei responsabili di procedimento è effettuata con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Associato fra il personale in servizio presso l'Ufficio stesso.

Articolo 9

Compiti dei Comuni associati

I Comuni associati si impegnano:

a) a mettere a disposizione le strutture necessarie al funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali ed adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

b) a mettere a disposizione dell'Ufficio associato il proprio personale secondo quanto specificato nel precedente art. 8 e nel Piano di lavoro di cui al successivo art. 10.

Articolo 10

Piano di lavoro dell'ufficio associato

10.1. Il Responsabile dell'Ufficio Associato predispone annualmente il Piano di lavoro, che dovrà tenere conto delle esigenze dei singoli Comuni associati, della effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche disponibili.

10.2. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti la funzione interessata, uniformando comportamenti e metodologie di intervento sull'intero territorio dei Comuni interessati.

Articolo 11

Rapporto tra gli enti convenzionati

11.1. I rapporti tra l'Ufficio Associato e gli enti convenzionati dovranno essere improntati ai seguenti criteri:

- gli scambi di documentazione sono effettuati per via telematica;
- le banche dati cartacee relative alla gestione delle funzioni associate sono conservate presso i singoli uffici comunali e trasmesse, a richiesta, all'Ufficio Associato.
- i Comuni convenzionati individuano, entro venti giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, uno o più referenti per le attività dell'Ufficio Associato, senza aumento di spesa per i Comuni medesimi;
- i Comuni convenzionati trasferiscono la gestione giuridica dei procedimenti oggetto della presente convenzione al Comune capofila che ne cura l'esecuzione, trasmettendo atti e provvedimenti finali;
- presso il Comune capofila possono essere comandate o distaccate, dagli enti convenzionati, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa; il personale dipendente di ciascun Comune convenzionato può recarsi presso un altro Comune per le esigenze connesse alle attività oggetto della presente convenzione facendo uso del parco macchine in dotazione del Comune di appartenenza; solo ove ciò non risulti possibile è consentito il ricorso ad automezzo privato con conseguente rimborso delle spese di viaggio, mediante applicazione del criterio del quinto del costo della benzina da moltiplicare per i chilometri di distanza tra la sede dell'Ufficio Associato e la sede del Comune di appartenenza.

11.2. Tutti i dipendenti per le attività riferite alla presente convenzione, dipenderanno funzionalmente dal Responsabile dell'Ufficio Associato.

11.3. I Comuni sottoscrittori della presente convenzione possono conferire all'Ufficio Associato beni mobili ed immobili, arredi e attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

11.4. I beni strumentali concessi in uso gratuito dai Comuni rimangono di proprietà dei singoli Comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

11.5. L'acquisto di nuovi beni per la funzione associata è deciso dalla Conferenza dei Sindaci e può essere effettuato sia *pro quota* sia a carico di uno degli enti associati che, in tal caso, ne resta proprietario esclusivo, fermo restando l'utilizzo da parte dell'Ufficio Associato su tutto il territorio di competenza; uguale criterio si applica per le spese di manutenzione. Ove i beni siano acquistati *pro quota*, la destinazione degli stessi ed il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli enti convenzionati è decisa dalla Conferenza dei Sindaci sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da enti terzi per la funzione associata per l'acquisto dei medesimi.

11.6. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione della gestione associata oggetto della presente convenzione è affidata al Comune capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 12

Conferenza dei Sindaci

12.1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo istituzionale di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi del presente atto convenzionale. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza dei Comuni convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, o in sua assenza, da un suo delegato. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, previa indicazione dell'ordine del giorno.

12.2. La Conferenza dei Sindaci:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione fondamentale individuata dalla presente convenzione;
- b) definisce ed approva il programma annuale per la gestione della funzione e il relativo piano finanziario; il piano finanziario approvato è trasmesso a tutti i Comuni convenzionati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente iscrive in bilancio le risorse di rispettiva competenza, secondo i criteri di riparto previsti.
- c) vigila sull'espletamento delle funzioni associate, sul raggiungimento degli obiettivi, sull'efficacia, efficienza ed economicità delle attività svolte in forma associata e sull'adeguatezza della presente convenzione; la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Conferenza dei Sindaci, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato del Responsabile dell'Ufficio Associato, è rimessa all'organo di valutazione, composto dai Segretari comunali dei Comuni convenzionati;
- d) approva il piano di lavoro di cui al precedente articolo 10 entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- e) risolve in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra i Comuni convenzionati, anche in ordine all'esatta interpretazione della presente convenzione;
- f) esamina le eventuali proposte di ingresso o recesso nella presente convenzione;
- g) decide in ordine alle spese ulteriori rispetto a quelle indicate nella presente convenzione da sostenere per il miglior funzionamento del servizio;
- h) decide in ordine a profili di dettaglio, attuativi o integrativi della presente convenzione, senza necessità di sua modifica.

12.3. Alla Conferenza dei Sindaci, con funzione di verbalizzazione e di supporto tecnico-legale, partecipa, a titolo gratuito, il Segretario Comunale del Comune capofila;

12.4. Alla Conferenza dei Sindaci possono essere chiamati a partecipare, con funzioni consultive, i Segretari Comunali dei Comuni convenzionati al fine di formulare proposte programmatiche e tecnico-consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato. Possono essere chiamati a partecipare anche i dipendenti dei Comuni convenzionati al fine di acquisire chiarimenti o informazioni utili all'assunzione delle decisioni della Conferenza dei Sindaci.

12.5. Le adunanze della Conferenza sono valide con l'intervento di almeno la metà dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 13

Rapporti finanziari

13.1. I rapporti finanziari sono assunti, in luogo e per conto degli enti convenzionati, dal Comune capofila, che gestirà direttamente tutte le entrate a titolo di oneri istruttori e a titolo di trasferimenti, tranne quelli riservati al bilancio di ciascun ente.

13.2. Il Comune capofila istituirà nel proprio bilancio e nel PEG un apposito centro di costo e di responsabilità denominato funzione associata di pianificazione urbanistica ed edilizia così determinato:

Parte Entrate:

- contributi specifici di Stato, Regioni, Province, altri enti;
- trasferimenti quote dei singoli Comuni;
- eventuali entrate proprie;

Parte Spesa

- spese per il funzionamento della funzione nelle varie sottovoci (spese di funzionamento, spese generali, imputabili al servizio, spese per acquisto di attrezzature);

13.3. La gestione delle risorse e delle spese è affidata al Responsabile dell'Ufficio Associato, che vi provvede a mezzo di proprie determinazioni.

13.4. I Comuni convenzionati contribuiscono alle spese per il funzionamento della funzione fondamentale oggetto della presente Convenzione nella misura e secondo i criteri determinati dalla Conferenza dei Sindaci in via preventiva rispetto all'avvio della gestione.

La misura della partecipazione è calcolata in base alle dimensioni demografiche (numero degli abitanti alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente), territoriali (estensione in km²), e alla quantità di pratiche urbanistiche ed edilizie svolte nel triennio conclusosi il penultimo anno precedente presso ciascun Comune Convenzionato.

13.5. Con riferimento al personale, i Comuni convenzionati contribuiscono alle spese per l'esercizio associato della funzione fondamentale oggetto della presente Convenzione mediante fornitura diretta del proprio personale nella misura e secondo i criteri determinati dalla Conferenza dei Sindaci in via preventiva rispetto all'avvio della gestione.

13.6. L'individuazione del personale da fornire all'Ufficio associato (numero, professionalità) è demandato alla competenza di ciascun Comune convenzionato, sulla base della determinazione della Conferenza dei Sindaci.

13.7. Ciascun Comune convenzionato si fa carico delle spese del proprio personale fornito all'Ufficio Associato, obbligandosi a remunerare le prestazioni lavorative fornite dal personale dell'Ufficio Associato appartenente ad altro Comune mediante un trasferimento finanziario da effettuare a tale Comune, calcolato sul costo orario del dipendente effettivamente utilizzato;

13.8. Ciascun Comune convenzionato partecipa altresì alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività della gestione associata con una quota annuale, da versare al Comune capofila, il cui importo sarà definito dalla Conferenza dei Sindaci, a copertura delle spese dirette (manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi) e ulteriori. I versamenti della quota parte dei Comuni sono effettuati per il 50% entro il 30 giugno e per il restante 50% entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

13.9. Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato indicare, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, la spesa necessaria per la gestione associata, dandone comunicazione a ogni singolo ente convenzionato, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone i Comuni convenzionati.

13.10. Il Comune capofila si impegna ad attivare, anche per conto degli altri enti Comuni convenzionati, tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo possono, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione.

13.11. La gestione delle risorse finanziarie si conforma ai regolamenti del Comune capofila.

CAPO III RAPPORTI TRA ENTI CONVENZIONATI

Articolo 14 Decorrenza e durata

14.1. La decorrenza e la durata della convenzione è definita a decorrere dalla sottoscrizione e per un periodo di anni tre.

14.2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, o prorogata mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari dai Comuni convenzionati.

14.3. Alla scadenza dei tre anni sarà verificato il conseguimento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione, secondo le modalità stabilite in sede ministeriale.

14.4. La presente convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni e a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Articolo 15 Recesso

15.1. Il Comune che non ritenga soddisfacente la gestione del servizio effettuata in forma associata può unilateralmente recedere dalla presente convenzione mediante deliberazione consiliare.

15.2. Il recesso è comunicato tempestivamente alla Conferenza dei Sindaci e produce effetti decorsi sei mesi dalla data di efficacia della deliberazione consiliare che dispone il recesso.

15.3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati siano almeno due e siano comunque rispettati i parametri normativi.

15.4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate da tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Articolo 16

Modifiche

16.1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi dai Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati.

16.2. Eventuali modifiche alla presente convenzione sono proposte alla Conferenza dei Sindaci.

16.3. Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la modifica della convenzione ed implicano l'assunzione di apposita deliberazione consiliare.

16.4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 17

Controversie

17.1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è rimessa alla Conferenza dei Sindaci e soltanto nel caso in cui non si giunga ad una soluzione bonaria, ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri.

17.2. Gli arbitri risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, con pronuncia inappellabile.

Art. 18

Disposizioni in materia di riservatezza

18.1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

18.2. I dati forniti dai Comuni convenzionati sono raccolti presso l'Ufficio Associato per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile dell'Ufficio Associato.

18.3. I dati trattati sono utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 19

Disposizioni finali

Per ogni aspetto non espressamente previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del codice civile, in quanto compatibili.

Articolo 20

Esenzioni per bollo e registrazione

Agli effetti fiscali, la presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tabella unita alla Tariffa - Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to BUZZI CAV. ANGELA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CRESCENTINI MICHELE

PARERE TECNICO

(Art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000)

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

SERVIZIO BILANCIO

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, esprime il seguente parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e, contestualmente all'affissione all'albo, è stata comunicata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Dalla Residenza comunale,

li,

2 4 DIC 2014

IL MESSO COMUNALE

F.to Buzzi Maria Assunta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134, D.Lgs.n. 267/2000 s.m.i.)

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

☐ E' divenuta esecutiva il

Decorso 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza riportare vizi di legittimità o competenza;
Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CRESCENTINI MICHELE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li _____

Visto: IL SINDACO
(BUZZI CAV. ANGELA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CRESCENTINI MICHELE)

